



**Unione Nazionale
Cooperative Italiane**

Federazione Regionale Marchigiana

www.uncimarche.org
info@uncimarche.org

Sede Regionale: Via Lorenzoni, 18
62100 Macerata (MC)
tel 0733.261308 - fax 0733.264410
P. IVA 00771640430

Macerata, 14.03.2014
Prot. 52

Alle Cooperative aderenti
LL.SS.

Alle Strutture Territoriali UNCI Marche
LL.SS.

Agli Ordini Professionali delle Marche
LL.SS.

Ai consulenti d'Impresa
LL.SS.
A mezzo mail

E, p.c.
UNCI Nazionale
ROMA

Oggetto: **Decreto “Destinazione Italia”/Strumenti finanziari nelle cooperative modello SRL**

Gentili Presidentesse,
Gentili Presidenti,
Egredi Signori/e,

In relazione alle recenti modifiche legislative (Decreto Destinazione Italia - decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 - convertito in legge con LEGGE 21 FEBBRAIO 2014, N. 9), il legislatore, ha fornito una interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 2526 c.c. **che limitava la possibilità di emissione di strumenti finanziari, per le cooperative gestite secondo il modello S.R.L., unicamente a strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione offerti in sottoscrizione “solo a investitori qualificati”¹**

In pratica, l'interpretazione autentica (art. 11, comma 3-bis Decreto Destinazione Italia, conv. in L. 21.02.2014, N. 9) così recita: **“il quarto comma dell'articolo 2526 del codice civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito”**.

Più precisamente, data l'esistenza di dubbi interpretativi, **la novella è intervenuta a chiarire definitivamente che anche le cooperative cui si applica la disciplina sulle S.r.l. possano emettere strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi e patrimoniali anche verso soggetti che non sono investitori istituzionali.**

¹ **ARTICOLO 2526 Codice Civile - Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito**

L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545 ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.



Pertanto , le cooperative nella forma S.r.l. potranno emettere strumenti finanziari partecipativi (preclusi dalla precedente normativa), ovvero strumenti finanziari con diritti di amministrazione.

In virtù dell'interpretazione autentica, nelle cooperative nella forma S.r.l. possono essere ammessi i c.d. "soci sovventori" di cui all'art. 4 della legge 59/92².

Con l'occasione, si informano le SS.LL. che UNCI Nazionale mette a disposizione delle Cooperative aderenti, dei revisori e delle strutture proprie Territoriali il periodico di aggiornamento "ZOOM" che può essere scaricato gratuitamente dal sito internet dell'UNCI Nazionale (www.unci.eu) oppure dal Ns. Sito Regionale (www.uncimarche.org) oppure può essere richiesto alla Ns. Sede Regionale.

Certi di fare cosa gradita, alleghiamo alla presente gli ultimi due numeri di "ZOOM":

- ZOOM N. 57 – Gennaio/Febbraio 2014;
- ZOOM Approfondimento n. 51 - "Legge Stabilità" (L. 27.12.2013, n. 147).

Cordiali saluti.

Il Presidente Regionale
Dott. Francesco D'Ulizia

² Legge 59/1992 - art. 4 - Soci sovventori

Il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo 2348 ed il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile.

Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci.